

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Ricerca E Valorizzazione Di Cave, Torbiere, Acque Minerali E Termali - **Decreto dirigenziale n. 152 del 17 dicembre 2009 - HOTEL CITARA DI MONTI ANNA MARIA S.A.S. - HOTEL CITARA - COMUNE DI FORIO (NA) - PROROGA DEL D.D. A.G.C. 12 03 N. 7 DEL 21/02/05 DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI ACQUE CALDE SOTTERRANEE (L.R. N. 8 DEL 29/07/08 E SS.MM.II.)**

PREMESSO:

- che, ai sensi della D.G.R. n. 2282 del 28/05/1993 e ss.mm.ii., in attuazione della L. 896/1986, con Decreto Dirigenziale AGC 12 03 n° 7 del 21/02/05, la Società “HOTEL CITARA di MONTI Anna Maria s.a.s.” - cod. fisc.: 04946480631 - con sede in Forio alla Via G. Mazzella n° 118, conduttrice del complesso alberghiero denominato “Hotel Citara” sito in Forio, è stata autorizzata ad utilizzare fino al 31/12/2007, per il predetto Hotel, l’energia associata alle acque calde sotterranee presenti nel pozzo ubicato su un’area del territorio dello stesso Comune, indicata sull’unità planimetria catastale alla p/lla n° 302 - foglio n° 31;
- che con L.R. 29.07.2008, n.8 (B.U.R.C. n.32 dell’11/08/2008), è stata approvata la “*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*”, che detta, tra l’altro, le norme per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali così definite dalla L. 896/1986;
- che, ai sensi dell’art.1, comma 5, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., le norme per l’attuazione della presente sono demandati ad uno o più regolamenti, da adottarsi da parte della Regione;
- che con L.R. 22/07/09, n° 8, pubblicata sul B.U.R.C. n. 48 del 3/08/09, è stata approvata la “ *Modifica alla Legge Regionale 29 luglio 2008, n.8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*”;
- che l’art.1 della suddetta L R 8/09 che ha integrato l’art. 44 della L.R. 8/08, stabilisce che: “ *Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, le concessioni esistenti di acque minerali, termominerali e le autorizzazioni di acque calde sotterranee, per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo, non gravate da parere o nullaosta negativi ed in assenza di provvedimenti di diversa natura, sono automaticamente prorogate per un periodo massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge*”;

CONSIDERATO che la Società “HOTEL CITARA di MONTI Anna Maria s.a.s.”, con regolare istanza, ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione;

PRESO ATTO che per l’attività in questione, dalla ricognizione degli atti d’ufficio, non risulta pervenuto nessun parere o nulla osta negativo da parte degli Enti preposti al rilascio, né risultano emessi provvedimenti inibitori l’attività autorizzata con il succitato D.D. n° 7/05;

RITENUTO che, per quanto sopra, nelle more dell’adozione dei regolamenti di attuazione della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., sussistono le condizioni per procedere alla proroga dell’autorizzazione in oggetto, ai sensi dell’art.1 della L.R. 8/09;

VISTA la Legge n° 896 del 09/12/896;

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 8 del 29/07/08;

VISTO l’art. 24 -comma 4- della L.R. n. 1 del 19/01/09;

VISTA la L.R. n.8 del 22/07/09;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Professionale del Servizio 02, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

➤ Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla L.R. 8/08 e ss.mm.ii., l'autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale A.G.C.12 03 n° 7 del 21/02/05 rilasciata alla Società "HOTEL CITARA di MONTI Anna Maria s.a.s." - cod. fisc.: 04946480631 - con sede in Forio alla Via G. Mazzella n° 118, conduttrice del complesso alberghiero denominato "Hotel Citara" sito in Forio, per l'utilizzo dell'energia associata alle acque calde sotterranee presenti nel pozzo ubicato su un'area del territorio dello stesso Comune, catastalmente identificata al foglio 31 - p/lla 302, è prorogata al 04/08/2011;

➤ Il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel provvedimento di autorizzazione n° 7 del 21/02/05, nonché:

- a presentare istanza di rinnovo, ai sensi della L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii., almeno una anno prima della scadenza del provvedimento;
- a installare e tenere in efficienza i misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta;
- alla regolare manutenzione del pozzo;
- ad adottare, durante l'esercizio del pozzo e degli impianti di utilizzazione, modalità finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle caratteristiche della falda;
- a corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di cui all'art. 36 della L.R. 8/08;
- a corrispondere al Comune di Forio il contributo annuo di cui all'art. 36 -commi 7 e 8 lettera c- della L.R.8/08;
- a trasmettere al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione;
- ad osservare le prescrizioni di cui ai DD.LL.vi nn. 626/1994 e 624/1996 e ss.mm.ii.;
- a consentire gli accessi ai Funzionari del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali e a fornire agli stessi i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti;
- a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività autorizzata richieste dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ai fini del controllo, della regolare esecuzione delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi.

➤ Il provvedimento è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

➤ Costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. 8/08, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti.

Copia del presente decreto è trasmessa:

- all'Assessore ai LL.PP e Acque Minerali e Termali;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
- al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta – Servizio Registrazione Atti Monocratici;
- al Settore Finanze e Tributi;
- al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione;
- all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli 2 Nord;
- al Sindaco del Comune di Forio.

Dr. Italo Giulivo